

Codice A1618A

D.D. 5 febbraio 2024, n. 50

L.R. n. 4/2009 e s.m.i. - Archiviazione istanza n. 2024/3631, presentata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. per intervento selvicolturale nel Comune di Valdieri - Richiedente: Comune di Valdieri.



ATTO DD 50/A1618A/2024

DEL 05/02/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 4/2009 e s.m.i. - Archiviazione istanza n. 2024/3631, presentata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. per intervento selvicolturale nel Comune di Valdieri - Richiedente: Comune di Valdieri.

1. **PREMESSO CHE** in data 26/01/2024 è stata presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – tramite il Sistema Informativo Forestale Regionale - dal Comune di Valdieri, la domanda n. 2024/3631 – assunta al Protocollo n. 15467, per l'esecuzione di un intervento selvicolturale, su bosco di proprietà comunale, in località Madonna del Colletto (Sez. A, foglio n. 1, particella catastale n. 2), su una superficie di 4,3745 Ha, articolato in:
 - un diradamento a carico delle piante deperienti o meno stabili e ripulitura a carico degli arbusti intorno al portaseme, anche al fine di favorire l'insediamento e l'affermazione delle latifoglie arboree, nella porzione di boscaglia a prevalenza di nocciolo;
 - avviamento a fustaia, nella porzione di faggeta;
2. **VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento del 31/01/2024 (ns. protocollo n. 18748);
3. **VISTA** la richiesta motivata di annullamento ed archiviazione dell'istanza citata in premessa, inoltrata dal professionista delegato dal richiedente, con nota del 01/02/2024 (ns. protocollo n. 19250);
4. **VERIFICATO CHE** che l'intervento in oggetto risulta ammesso al finanziamento previsto dall'operazione 8.5.11 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – PSR 2014-2020, come da Comunicazione protocollo n. 226977- SIAP del 30/12/2022, inviata dal Settore Foreste della Regione;
5. **PRESO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 il provvedimento di concessione di contributo da parte della struttura regionale competente in materia forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali esonera dalla presentazione delle comunicazioni o dell'istanza di autorizzazione;

6. PRESO ALTRESÌ ATTO CHE in ottemperanza alla prescrizione n. 1 contenuta nella sopra citata Comunicazione protocollo n. 226977- SIAP del 30/12/2022, prima dell'esecuzione dell'intervento è necessario, per la normativa sulla Due diligence e a fini statistici, presentare la comunicazione semplice ai sensi del Regolamento Forestale;
7. PRESO ATTO CHE il professionista delegato dal richiedente ha dichiarato nella medesima richiesta di archiviazione di cui sopra, di aver inviato Comunicazione semplice n. 2024/3868 - tramite il Sistema Informativo Forestale Regionale - in sostituzione della richiesta di autorizzazione in oggetto;
8. DATO ATTO CHE si ritengono accoglibili le motivazioni espresse nella richiesta di annullamento e archiviazione dell'istanza presentata ex l.r. 4/09;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

- A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- B. DI ACCOGLIERE la richiesta di annullamento dell'istanza presentata;
- C. DI CHIUDERE ED ARCHIVIARE il procedimento relativo all'istanza in oggetto;
- D. DI TRASMETTERE la presente al Comune di Valdieri.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo